



*Ministero dei beni e delle attività culturali
e del turismo*

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI
DEL VENETO

A tutti gli Uffici afferenti la Direzione
regionale per i beni culturali e paesaggistici
del Veneto
LORO SEDI

MBAC-DR-VEN
DIR-UFF
0002918 18/02/2014
Cl. 34.02.01/1

Allegati 2

Risposta al foglio del.....

Servizio..... N.

OGGETTO: Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articoli 146, 149 e 167, comma 4.-

CIRCOLARE N. 12/2014

Si dà diffusione al foglio prot. 2534 del 5 febbraio 2014, dell'Ufficio legislativo, con il quale lo stesso si è pronunciato sull'intenzione del comune di Campodarsego (Padova), di redigere un documento d'indirizzo finalizzato ad una individuazione preventiva delle c.d. opere suscettibili di ingenerare alterazioni "impercepibili" dello stato dei luoghi.

La pronuncia in esame è intervenuta a seguito del quesito posto dalla scrivente al suddetto Ufficio legislativo con nota prot. 21477 del 16 dicembre 2013, parimenti unita alla presente.

Ai fini di un più agevole inquadramento della questione si rinvia, infine, alla circolare della scrivente n. 44/2013 del 10 settembre 2012 (prot. 16642), nella quale si rinviengono, nella comunicazione al comune di Livinallongo del Col di Lana (Belluno) prot. 16464 del 6 settembre 2012, alla stessa allegata, ampie citazioni del parere reso dal medesimo Ufficio legislativo, con foglio prot. 16729 del 13 settembre 2010, all'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), sulla questione della percepibilità, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 167, comma 4, lett. a), del decreto legislativo 42/2004, delle modificazioni apportate all'aspetto esteriore dei beni paesaggistici.-

Il Direttore regionale
(arch. Ugo SORAGNI)

RDL/LMu



Ca' Michiel dalle Colonne - Cannaregio 4314 - Calle del Duca - 30121 VENEZIA - tel. +39 041 3420101 fax +39 041 3420122

e-mail dr-ven@beniculturali.it - mbac-dr-ven@mailcert.beniculturali.it - www.veneto.beniculturali.it



RICEVUTO IL

06 FEB. 2014

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

UFFICIO LEGISLATIVO

Prot. n.

Roma,

MBAC-UDCM
LEGISLATIVO
0002534-05/02/2014
Cl. 02.01.00/54.52

02.14

Alla Direzione regionale per i
beni culturali e paesaggistici del
Veneto - Cannaregio 4314 -
Calle del Duca
30121 VENEZIA

OGGETTO: Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articoli 146, 149 e 167,
comma 4 - risposta a quesito

Si riscontra la nota di codesta Direzione regionale del 16 dicembre scorso, prot. n. 21477, con la quale si rappresenta quanto espresso dal Comune di Campodarsego (Padova), relativamente al requisito della "percepibilità" di opere o lavori in relazione alle disposizioni degli articoli 146, 149 e 167 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Detto Comune ha posto, in particolare, l'attenzione sulla difficoltà di valutare la rilevanza paesaggistica e la percepibilità di taluni interventi edilizi, tanto di quelli eseguiti in difformità dai titoli autorizzativi rilasciati, quanto per quelli realizzati senza titolo paesaggistico, produttivi degli stessi effetti sul paesaggio dal punto di vista della loro percepibilità, ravvisando, di conseguenza, la necessità di "regolamentare" l'individuazione di "parametri [...] atti a quantificare il limite massimo ammissibile entro il quale si possa affermare la non percepibilità dell'intervento".

Al riguardo la suddetta Amministrazione comunale ha manifestato l'intenzione, in accordo con i Comuni facenti parte della Federazione dei Comuni del Camposampierese, di redigere un documento di indirizzo finalizzato ad una valutazione oggettiva di tutte quelle opere c.d. "minori", la cui realizzazione non costituisca una alterazione percepibile dei luoghi.

34.02.01

MBAC-DR-VEN
DIR-UFF
0002100 06/02/2014



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

UFFICIO LEGISLATIVO

Al riguardo, si ritiene che la mancanza in capo ai Comuni di potestà regolamentare in materia di tutela paesaggistica comporta che gli stessi, nel caso di specie, al fine di dare carattere di omogeneità all'attività cui sono preposti, possono emanare esclusivamente atti a rilevanza interna, quali, ad esempio, la circolare esplicativa, con i quali fornire criteri indicativi ai propri uffici, ferma restando la necessità di valutare i singoli casi e l'obbligo, nei casi dubbi, di inoltrare l'istanza di accertamento della compatibilità paesaggistica alla competente Soprintendenza, la quale si pronuncerà sulla rilevanza paesaggistica o meno dell'intervento in esame, tenendo conto dei valori paesaggistici del luogo espressi nel decreto di vincolo o nei piani paesistici.

IL CAPO DELL'UFFICIO
(Cons. Paolo Carpentieri)



MINUTA

*Ministero dei beni e delle attività culturali
e del turismo*

Al Ministero dei beni e delle attività culturali
e del turismo
Ufficio legislativo
ROMA

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI
DEL VENETO

MBAC-DR-VEN
DIR-UFF
0021477 16/12/2013
CI. 34.02.01/1

Allegati diversi

Risposta al foglio del.....

Servizio..... *N.*

OGGETTO: Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, art. 167, comma 4 – Quesito.-

Con l'unita nota prot. 14426 del 17 ottobre 2013, il Comune di Campodarsego (Padova), ha rappresentato alla scrivente la "difficoltà di valutare la rilevanza paesaggistica e la percepibilità di taluni interventi eseguiti in difformità dai titoli autorizzativi rilasciati", ravvisando la necessità di pervenire all'individuazione di "parametri [...] atti a quantificare il limite massimo ammissibile entro il quale si possa affermare la non percepibilità dell'intervento".

Tale esigenza - già manifestata dal medesimo comune con precedente foglio prot. 4991 del 26 marzo 2013, qui parimenti allegato - muove dal convincimento che opere o lavori, realizzati in assenza o in difformità dall'autorizzazione paesaggistica, ovvero non ancora realizzati, sarebbero da considerarsi del tutto equivalenti ai fini della loro sussunzione nelle fattispecie previste, rispettivamente, dall'art. 167, comma 4, lett. a), e dagli art. 146, comma 7, e 149, comma 1, del decreto legislativo n. 42/2004, in ciò ritenendo di allinearsi al parere di codesto Ufficio legislativo prot. 16721 del 13 settembre 2010, reso all'Associazione nazionale dei comuni italiani.

Con detto parere, previo richiamo al proprio precedente avviso prot. 16740 del 16 settembre 2008 e alla circolare del Segretariato generale n. 33 del 26 giugno 2009 (prot. 6074), codesto Ufficio ha affermato che «la percepibilità della modificazione dell'aspetto esteriore del bene protetto costituisce un prerequisito di rilevanza paesaggistica del fatto. La non percepibilità della modificazione dell'aspetto esteriore del bene protetto elide in radice la sussistenza stessa dell'illecito contestato [...] ove addirittura l'incremento di volume o di superficie (che dovrà per forza di cose essere di minima entità) non risulti neppure visibile, allora dovrà evidentemente ritenersi insussistente in radice l'illecito e, dunque, la domanda di sanatoria dovrà (a rigore) essere dichiarata inammissibile, e ciò non già perché osti al suo eventuale accoglimento la carenza del sopra detto presupposto negativo per la sanatoria, bensì perché trattasi in realtà di illecito insussistente, per non essere dovuta "a monte" la stessa autorizzazione paesaggistica, in presenza di un intervento obiettivamente incapace di introdurre "modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione", in quanto oggettivamente non percepibile».

In relazione a quanto sopra la scrivente Direzione regionale rende noto di avere corrisposto in senso conforme all'unito quesito, di tenore sostanzialmente analogo, del Comune di Livinallongo del Col di Lana (Belluno), volto a conoscere la possibilità di fare «rientrare nella fattispecie dei lavori "realizzati in assenza o difformità dell'autorizzazione paesaggistica che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati" quelli di cui all'art. 34, comma 2 -ter del decreto del presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380, così come modificato dall'art. 5, comma 2, lettera a), della legge 12 giugno 2011, n. 106, il quale statuisce che "non si ha parziale difformità del titolo abilitativo in presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non



Ca' Michiel dalle Colonne - Cannaregio 4314 - Calle del Duca - 30121 VENEZIA - tel. +39 041 3420101 fax +39 041 3420122

e-mail dr-ven@beniculturali.it - mbac-dr-ven@mailcert.beniculturali.it - www.veneto.beniculturali.it

3

eccedano per singola unità immobiliare il due per cento delle misure progettuali”.

Nella circostanza questo Ufficio ha rappresentato *“la distinta valenza ontologica delle locuzioni “variante essenziale”, “totale difformità” e “parziale difformità” impiegate nel citato D.P.R. 380/2011 rispetto alle categorie su cui si fonda la normativa sulla tutela del paesaggio”.*

Tale riscontro, effettuato con foglio prot. 16464 del 6 settembre 2012, è stato diffuso con circolare di questo Ufficio n. 44/2012 del 10 settembre 2012 (prot. 16642), anch'essa allegata alla presente.

Tanto premesso la scrivente pone ora in luce come, nel tentativo di conferire spessore oggettivo al più volte richiamato requisito della *“percepibilità”* di opere o lavori in rapporto alle succitate disposizioni degli articoli 146, 149 e 167 del Codice, il predetto Comune di Campodarsego abbia sottoposto all'attenzione della scrivente una ipotesi *“regolamentare”* volta a determinare *«parametri costituenti [...] strumenti atti a quantificare il limite massimo ammissibile entro il quale si possa affermare la non percepibilità dell'intervento»*, assumendo che la modifica della *«sagoma di [un] manufatto edilizio autorizzato/esistente, sul quale intervengono modifiche dimensionali in ordine di superficie coperta, volume, altezza e traslazione planimetrica»*, possa considerarsi impercettibile qualora le opere o i lavori eseguiti abbiano comportato un aumento dei predetti parametri contenuto entro il 5% di ciascuno, sostenendo che detta percentuale dia luogo, di fatto, ad un *«semplice incremento di ciò che è già previsto dalla normativa edilizia vigente (2%), in considerazione delle caratteristiche dimensionali tipologiche degli edifici che caratterizzano il tessuto urbano. Il 5% in aumento o in diminuzione va a colmare, semplicemente, quelle lievi variazioni rispetto ai progetti approvati, realizzate in fase di costruzione dell'edificio»*.

A migliore chiarimento della propria proposta l'ente territoriale in questione ha unito alla stessa alcuni elaborati grafici (rubricati quali allegati 1 e 2, qui uniti), volti a rendere manifesta, sulla scorta del proprio ragionamento, l'incidenza contenuta delle modifiche (sia planimetriche, volumetriche e di altezza e traslazione sia discendenti da interventi sugli spessori delle coperture e delle pareti verticali delle costruzioni, motivati da esigenze di miglioramento energetico e di isolamento acustico) che si intenderebbero assumere come irrilevanti paesaggisticamente.

Posto che nel predetto quesito l'interrogante opera, a parere della scrivente, una indebita commistione tra norme ascrivibili, da un lato, alla materia edilizia e urbanistica e, dall'altro, alle disposizioni codicistiche sulla tutela paesaggistica, pare a questo Ufficio che la possibilità, da parte del soggetto preposto al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, di correlare a parametri quantitativi prefissati la *«domanda preliminare se il fatto portato alla sua attenzione presenti o meno rilevanza paesaggistica, sotto il profilo della percepibilità della modificazione apportata, secondo un criterio di media estimazione e valutazione»* (come affermato nel più volte citato parere 16721/2010), non debba essere necessariamente accantonata a priori, fermo restando che la determinazione dei predetti parametri rientra nella responsabilità del predetto soggetto e che, *«nei casi dubbi, l'istanza di accertamento della compatibilità»* possa essere egualmente inoltrata alla competente Soprintendenza, la quale *«dovrà pronunciarsi sulla rilevanza paesaggistica o meno dell'intervento»* in esame (*ibidem*).

Alla luce di quanto sopra esposto si chiede di conoscere l'avviso di codesto Ufficio, segnatamente in ordine al tenore del riscontro a darsi alla succitata nota comunale 14426/2013.

Il Direttore regionale
(arch. Ugo SORAGNI)

RDL/LMu



Ca' Michiel dalle Colonne - Cannaregio 4314 - Calle del Duca - 30121 VENEZIA - tel. +39 041 3420101 fax +39 041 3420122

e-mail dr-ven@beniculturali.it - mbac-dr-ven@mailcert.beniculturali.it - www.veneto.beniculturali.it